



Il Presidente della Repubblica

BOZZA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, adottato in attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 10, del medesimo decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, il quale demanda ad apposito decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle modalità di tenuta del registro unico telematico dei veicoli fuori uso;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante norme di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

ACQUISITO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato reso in data.....;

ACQUISITO il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, reso, in data.....;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) codice della strada, il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) documento unico, il documento unico di circolazione e di proprietà previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98
- c) registro unico, il registro unico telematico dei veicoli fuori uso;
- d) CDRD, il certificato di rottamazione digitale;
- e) CED, il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- f) ANV, l'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada;
- g) ACI, l'Automobile Club d'Italia;
- h) PRA, il Pubblico registro automobilistico;
- i) centro di raccolta, l'impianto di trattamento autorizzato che, a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori uso;
- l) FDR, la firma digitale apposta in modalità remota secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Art. 2

(Istituzione del Registro telematico dei veicoli fuori uso e del certificato di radiazione in formato digitale)

1. Presso il CED è istituito il registro telematico dei veicoli fuori uso, popolato dai dati, previsti al comma 2, trasmessi in via telematica dal centro di raccolta, ovvero dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato. Al registro accedono tutte le autorità preposte ai controlli previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

2. Il registro unico si compone di due sezioni:

- a) sezione veicoli iscritti al PRA, nella quale sono annotati:
 - 1) il numero di targa e il numero di telaio del veicolo, nonché la fabbrica e il tipo;
 - 2) le generalità, l'indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, ovvero dell'avente titolo o del detentore, nonché della persona da questi eventualmente delegata;
 - 3) la data e l'ora di presa in carico del veicolo;
 - 4) la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;

- 5) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte del concessionario, del gestore della casa costruttrice o dell'automercato;
 - 6) la data di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso dall'ANV e dal PRA;
 - 7) la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione, ovvero del documento unico, delle targhe e del certificato di proprietà, se presente in formato cartaceo;
 - 8) l'identificativo del centro di raccolta;
- b) sezione veicoli non iscritti al PRA, nella quale sono annotati:
- 1) il numero di targa, se presente, e il numero di telaio del veicolo, nonché la fabbrica e il tipo;
 - 2) le generalità, l'indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo ovvero dell'avente titolo o del detentore, nonché della persona da questi eventualmente delegata;
 - 3) la data e l'ora di presa in carico del veicolo e dei relativi documenti di circolazione;
 - 4) la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;
 - 5) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte del concessionario, del gestore della casa costruttrice o dell'automercato;
 - 6) la data di avvenuta distruzione dei documenti di circolazione e delle targhe.
 - 7) l'identificativo del centro di raccolta.

3. Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, mediante apposito applicativo, di generare il certificato di rottamazione, di cui agli articoli 5, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e 231, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in formato digitale (CDRD), e di stampare su supporto cartaceo la riproduzione del CDRD per la consegna all'intestatario del veicolo, ovvero all'avente titolo o al detentore o ad altro soggetto eventualmente delegato. In caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche, il certificato di rottamazione è generato in formato cartaceo ed è trasmesso al CED, in formato digitale e sottoscritto con FDR, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, entro il termine previsto dal comma 5. Le medesime procedure consentono altresì di acquisire, mediante apposito applicativo, la riproduzione digitale, sottoscritta con FDR, dei documenti di circolazione del veicolo fuori uso, del certificato di proprietà, se rilasciato su supporto cartaceo, ovvero, in caso di furto, smarrimento o distruzione dei predetti documenti o delle targhe, la copia della denuncia resa agli organi di polizia o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la resa denuncia.

4. Per i veicoli fuori uso non iscritti al PRA, le procedure di cui al comma 3 consentono altresì di generare in formato digitale la ricevuta di presa in carico, sottoscritta con FDR, dei relativi documenti di circolazione e delle targhe, ai fini della loro successiva distruzione a cura dei centri di raccolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 4, comma 5, e di stamparla su supporto cartaceo.

5. Il concessionario, il gestore della casa costruttrice o dell'automercato ovvero il centro di raccolta, se il veicolo è conferito direttamente a quest'ultimo dall'intestatario o dall'avente titolo o dal detentore del veicolo stesso, annotano i dati previsti al comma 2, lettere a) e b), numeri 1, 2, 3 e 4, al momento della presa in carico del veicolo e del contestuale rilascio del CDRD. In caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure

telematiche, l'annotazione dei predetti dati è effettuata entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione in formato cartaceo. Il concessionario e il gestore della casa costruttrice o dell'automercato indica altresì il centro di raccolta al quale intende conferire il veicolo fuori uso, al fine di consentire al medesimo centro di raccolta di visualizzare i dati già annotati e di inserire quelli di propria pertinenza, nonché di visualizzare il CDRD, ovvero la riproduzione digitale del certificato di rottamazione generato in formato cartaceo, che è parte integrante del fascicolo digitale di cui all'articolo 3, comma 1.

6. Si applicano, a seconda dei casi, le sanzioni previste dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e dall'articolo 256, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

(Gestione telematica degli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA)

1. Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono altresì al centro di raccolta, mediante apposito applicativo, di gestire gli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. Al tal fine, il centro di raccolta, anche su delega del concessionario o del gestore della casa costruttrice o dell'automercato, provvede, alla formazione del fascicolo digitale, sottoscritto con FDR, contenente la richiesta, redatta sul modello unificato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, alla quale sono allegati, in formato digitale, la carta di circolazione e il certificato di proprietà, ove presente in formato cartaceo, ovvero il documento unico, il certificato di rottamazione e ogni altra eventuale documentazione necessaria. In caso di furto, smarrimento o distruzione della targa, della carta di circolazione o del certificato di proprietà, ovvero del documento unico, al modello unificato è altresì allegata, in formato digitale, la copia della denuncia resa agli organi di polizia ovvero, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la resa denuncia.

2. Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di rilascio del certificato di rottamazione, il centro di raccolta trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con FDR.

3. Il CED, verificato il versamento delle imposte e delle tariffe previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 e verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'ANV, nella sezione del registro unico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e nella banca dati del PRA, attraverso le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente al centro di raccolta la stampa della ricevuta di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso.

4. Entro le ore venti e trenta di ciascuna giornata lavorativa, il CED consente la stampa dell'elenco delle ricevute di avvenuta cancellazione emesse dal centro di raccolta nella giornata stessa. La ricevuta di avvenuta cancellazione si considera regolarmente rilasciata quando essa compare nel predetto elenco e dall'esame dell'istanza e della documentazione, da parte del competente UMC e del competente ufficio PRA, le stesse risultano idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED.

5. Il centro di raccolta provvede alla distruzione delle carte di circolazione, ovvero del documento unico, e delle targhe con le modalità e le cadenze temporali stabilite con il decreto del Direttore generale per la motorizzazione di cui all'articolo 6, comma 3. Il centro di raccolta cura la distruzione del certificato di proprietà, se presente in formato cartaceo, secondo le modalità e le cadenze temporali stabilite dall'ACI.

6. Il centro di raccolta, che non intenda avvalersi delle procedure previste al comma 1, può richiedere la cessazione dalla circolazione del veicolo fuori uso anche avvalendosi di uno dei soggetti esercenti l'attività di consulenza della circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. A tal fine, ai medesimi soggetti è resa disponibile, attraverso il collegamento telematico con il CED, l'acquisizione dei documenti in formato digitale previsti dall'articolo 2, comma 3.

Art. 4

(Abilitazione, sospensione e revoca dei collegamenti telematici)

1. L'abilitazione ai collegamenti telematici con il CED, per l'utilizzo delle procedure previste dagli articoli 2 e 3, è disposta dall'UMC.

2. In caso di accertate irregolarità nella tenuta del registro unico di cui all'articolo 2, l'UMC comunica l'accaduto ai competenti organi di polizia, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e dall'articolo 256, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. In caso di accertate irregolarità nell'utilizzo delle procedure telematiche previste dall'articolo 3, l'UMC sospende in via cautelare l'operatività dei collegamenti telematici, per la prima volta, per un periodo di sessanta giorni e, in caso di recidiva nell'arco dei due anni successivi, decorrenti dalla data di notifica del primo provvedimento di sospensione, per un periodo di centoventi giorni. L'operatività dei collegamenti telematici è revocata nel caso in cui, nell'arco di tre anni, l'UMC adotta per la terza volta un provvedimento di sospensione.

4. L'operatività dei collegamenti telematici è sempre sospesa o revocata nel caso di sospensione o di revoca dell'autorizzazione o di divieto all'esercizio dell'attività svolta dal centro di raccolta ovvero dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dall'automercato, disposto dalle autorità competenti. In tal caso, la sospensione dell'operatività dei collegamenti telematici si protrae per tutto il periodo di sospensione o di divieto all'esercizio della predetta attività.

5. In caso di revoca dell'operatività dei collegamenti telematici, secondo quanto disposto dal comma 3, l'UMC può adottare un nuovo provvedimento di abilitazione all'utilizzo dei collegamenti stessi non prima che siano decorsi cinque anni dalla data di notifica della revoca stessa.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore il sesto mese successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

2. Con uno o più decreti del Direttore generale per la motorizzazione sono stabilite le modalità e i termini per la graduale realizzazione delle procedure telematiche previste dal presente regolamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Con decreto del Direttore generale per la motorizzazione sono altresì stabilite le modalità di collegamento telematico con il CED ai fini dell'utilizzo delle procedure previste dal presente regolamento

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,